

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1817 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ⁽²⁾ (di seguito «l'accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- (2) L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» ⁽³⁾. Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. L'attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di indici di riferimento di spiegare in che modo gli elementi chiave della metodologia degli indici di riferimento riflettono i fattori ambientali, sociali e di governance (di seguito «fattori ESG») per ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato.
- (4) Spiegazioni diverse per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento del modo in cui gli elementi chiave della metodologia degli indici di riferimento riflettono i fattori ESG determinerebbero una mancanza di comparabilità tra gli indici di riferimento e una mancanza di chiarezza quanto alla portata e agli obiettivi dei fattori ESG. È pertanto necessario fissare il contenuto minimo di tali spiegazioni e il modello da utilizzare.
- (5) Al fine di adeguare meglio le informazioni per gli investitori, l'obbligo di spiegare il modo in cui gli elementi chiave della metodologia riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti o pubblicati dovrebbe tener conto delle attività sottostanti su cui gli indici si basano. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento non aventi attività sottostanti che hanno un impatto sui cambiamenti climatici, quali gli indici di riferimento per i tassi di interesse e gli indici di riferimento per le valute. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1011, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento per le merci.
- (6) La spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia degli indici di riferimento riflettono i fattori ESG dovrebbe basarsi sul valore medio ponderato aggregato e non dovrebbe essere comunicata per ogni componente degli indici di riferimento. Se pertinente e opportuno, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero poter fornire ulteriori informazioni sui fattori ESG.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

⁽³⁾ COM(2019) 640 final.

